DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1974

che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(74/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1] e di cereali [2], modificate da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 [3], in particolare gli articoli 23 bis,

vista la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 [3], in particolare l'articolo 22,

vista la domanda presentata dall'Irlanda,

considerando che alcune specie di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra normalmente non sono coltivate in Irlanda; che le sementi di queste specie non vi sono né moltiplicate né commercializzate;

considerando che, finché sussistono queste condizioni, è necessario dispensare l'Irlanda dall'applicazione delle disposizioni delle direttive alle specie di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è dispensata dall'applicazione

1. della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle specie sottoelencate:

a) Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
b) Arrhenatherum elatius (L.) J. e C. Presl.	Avena altissima
c) Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.	Avena bionda
d) Hedysarum coronarium L.	Sulla
e) Lotus corniculatus L.	Ginestrino
f) Lupinus albus L.	Lupino bianco
g) Lupinus angustifolius L.	Lupino azzurro
h) Lupinus luteus L.	Lupino giallo
i) Medicago lupulina L.	Lupolina
j) Onobrychis sativa Lam.	Lupinella
k) Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
l) Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
m) Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persico
n) Trigonella faenum-graecum L.	Fieno greco
o) Vicia pannonica Crantz	Veccia pannonica
p) Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e veccia di Narbonne

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(3) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

2. della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle specie sottoelencate :

a) Oryza sativa L.	Riso
b) Phalaris canariensis	Scagliola
c) Triticum spelta L.	Spelta

3. della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle specie sottoelencate :

a) Arachis hypogaea L.	Arachide
b) Brassica juncea L.	Senape bruna
c) Brassica nigra (L.) W. Koch	Senape nera
d) Cannabis sativa L.	Canapa
e) Carum carvi L.	Cumino
f) Gossypium sp.	Cotone
g) Helianthus annuus L.	Girasole
h) Papaver somniferum L.	Papavero
i) Sinapis alba L.	Senape bianca
j) Glycine max (L.) Merrill.	Soia

Articolo 2

L'Irlanda è destinaria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI